



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 57/2009/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 15 dicembre 2009, composta dai Magistrati:

Dott. Ugo REPPUCCI	Presidente
Dott. Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	I° Referendario relatore
Dott. Walter BERRUTI	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività

consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Serravalle Scrivia, n. 15845 del 31 ottobre 2009, recante un quesito riguardante la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazione al codice della strada;

Vista l'Ordinanza n. 43/PAR/2009 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Serravalle Scrivia, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in merito alla possibilità di destinare parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, ex articolo 208, comma 4, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), a non ben identificate prestazioni lavorative caratterizzate da turnazione, lavoro straordinario e flessibilità sull'orario di lavoro, finalizzate al mantenimento e all'ampliamento dei servizi inerenti la circolazione stradale. Non si chiarisce da chi sarebbero svolte queste prestazioni, ma si chiede se possa essere destinatario di tali proventi anche il personale non appartenente al servizio di Polizia municipale, e come debba essere conteggiata l'eventuale relativa spesa.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane

possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Serravalle Scriva, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta in esame verte su una questione che riguarda la redazione del bilancio, nonché l'applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica. Risulta dunque attenere alla materia della contabilità pubblica.

La stessa richiesta viene esaminata da un punto di vista generale ed astratto, lasciando all'Amministrazione interessata ogni valutazione sull'attività da porre in essere.

Nei limiti sopra descritti, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

3) Merito:

L'articolo 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e

tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il comma 4 precisa che una quota del 50 per cento dei proventi spettanti alle regioni, alle province ed ai comuni, è devoluta oltre che a determinate finalità ivi specificate (quali il miglioramento della circolazione sulle strade, il potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale, la redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza, realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli, questi ultimi in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota), anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art. 208 (recante disposizioni per la destinazione dei proventi spettanti allo Stato). Fra queste è inclusa l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Quest'ultima disposizione, quando si tratti di proventi spettanti alle amministrazioni comunali, deve intendersi riferibile anche al personale del Corpo di polizia municipale, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 426 del 9/10/2000 (al riguardo si rinvia al parere n. 1/Par/2009, già reso da questa Sezione).

Pertanto, in attuazione delle citate disposizioni, ciascun ente determina annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate. Tali determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma tale adempimento spetta anche ai comuni, solo se hanno popolazione superiore a diecimila abitanti.

Questo collegio ritiene opportuno sottolineare, per quanto rileva rispetto ai quesiti posti dal Comune istante, come la disciplina esaminata risponda ad una duplice *ratio*. Da un lato, vincolare una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni, alle disposizioni contenute nel Codice della Strada spettanti alle regioni, alle province ed ai comuni, ad interventi diretti ad una specifica finalità ovvero il miglioramento della sicurezza stradale. Dall'altro non consentire la totale destinazione a spese correnti di entrate per loro natura aleatorie, quali quelle dipendenti da sanzioni amministrative pecuniarie. Il legislatore ha quindi posto un vincolo sulla metà delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, imponendo per esse una destinazione specifica.

Da quanto sin qui illustrato deriva che l'elencazione delle modalità di utilizzo della parte vincolata delle somme in parola, di cui al quarto comma dell'art. 208 del Codice della strada, sia da intendersi tassativa e da interpretarsi in senso conforme alla ratio normativa (in tal senso si è espressa già altra Sezione regionale di controllo: Sez. Reg. Contr. Lombardia, pareri n. 32/2007; n. 427/2007; n. 46/2009).

Del resto, solo rispetto a tale logica si spiega la previsione espressa della possibilità di destinazione dei proventi a fini assistenziali e previdenziali (con l'estensione dell'ambito applicativo chiarito dalla Corte Costituzionale), nonché, come previsto dalla finanziaria per il 2007, per "assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro", sempre finalizzate al miglioramento della circolazione sulle strade (art. 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

In conclusione, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada devoluti ai comuni, devono essere destinati annualmente da ciascun ente, con delibera di giunta,

nella quota pari al 50 per cento, nel rispetto dei rigidi vincoli posti dalle richiamate disposizioni, nonché in conformità agli scopi delle medesime sopra evidenziati.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009.

Il Primo Referendario Relatore

F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente

F.to Dott. Ugo Reppucci

Depositato in Segreteria il 15 dicembre 2009

Il Direttore

F.to Dott. Federico Sola